



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE

N. 48 del 12-12-2018

REGISTRO GENERALE numero 50

COPIA

Oggetto: SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI - ORDINANZA DI INTERDIZIONE AL TRANSITO VEICOLARE DELLA STRADA COMUNALE DI MONTALLANO - CASTRIGLIANO

IL SINDACO

PREMESSO:

- che a seguito del sisma verificatosi in data 24/08/2016 e successivi si sono registrati danni alle strutture pubbliche e private site nel territorio comunale di Vallo di Nera;
- che esiste un potenziale pericolo derivante dai danni a seguito degli eventi sismici iniziati in data 24/08/2016;
- che è tuttora in corso un monitoraggio delle condizioni di stabilità delle strade ricadenti all'interno del territorio comunale;

RICHIAMATO il Programma degli interventi di ripristino della viabilità – 4° Stralcio, trasmesso a questo Ente dal Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità ANAS S.p.A. (ex OCDPC 408/2016 – art. 4);

RICHIAMATA la scheda Ricognizione Criticità trasmessa al Soggetto attuatore per il ripristino della viabilità (ANAS) con nota PEC prot. 4438 del 07.12.2018, redatta a seguito di sopralluogo dell'ufficio tecnico comunale sulla strada comunale di Montallano - Castiglion, nella quale viene evidenziata la seguente criticità: *“Pericolosità per il pubblico transito”* e viene evidenziato il seguente danno: *“Criticità su scarpate a valle e a monte e dissesti diffusi sulla carreggiata stradale”*;

RAVVISATO che nella scheda viene descritto che le attuali condizioni di criticità sono state causate dagli eventi sismici del 24.08.2016 e dai successivi eventi atmosferici avversi abbattutisi nel territorio comunale;

RITENUTO di dover scongiurare situazioni che andrebbero a ledere la pubblica incolumità, anche in previsione di possibili ulteriori piogge e scosse sismiche, per il tramite della chiusura al transito veicolare della strada comunale di Montallano - Castiglion;

VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;

VISTO il codice della protezione civile, D.lgs. n.1 del 02.01.2018;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31/10/2016 con la quale è stato ulteriormente esteso l'effetto dello stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, che all'art. 16-sexies, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/02/2018 con la quale è stato ulteriormente esteso l'effetto dello stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, fino alla data del 27.08.2018;

VISTO il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2018, n. 89, che all'art. 01, ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31.12.2018;

VISTA la Legge n. 229 del 15 dicembre 2016: conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15.11.2016;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

**LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DELLA STRADA COMUNALE
"MONTALLANO - CASTRIGLIANO", fino alla cessazione dello stato attuale di pericolo.**

DISPONE

1. Che alla chiusura del transito si provveda con l'apposizione di idonee transenne a cura degli Uffici comunali preposti;

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Vallo di Nera, nonché trasmessa:

- All'Ufficio Polizia Municipale
- All'Ufficio Tecnico comunale

A norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione/notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria competente per territorio ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 gg.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3, del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, sempre entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione/notificazione, potrà essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni

Dalla Residenza Municipale, li dodici dicembre duemiladiciotto.

IL SINDACO

F.to BENEDETTI AGNESE

E' copia conforme all'originale.

Vallo di Nera, li 18-12-2018